

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Elementi significativi su possibili collegamenti e frequentazioni tra alcuni componenti della giunta, del consiglio comunale e alcuni dipendenti dell'ente locale, che annoverano pregiudizi di polizia e giudiziari, con esponenti delle cosche attive sul territorio sono emersi nell'ambito di accertamenti disposti dalle forze dell'ordine.

Tali aspetti sono stati, altresì, accertati nel corso di un'operazione giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, il cui ambito d'indagine ha riguardato in particolare l'attività di una delle locali cosche, all'esito della quale è stato emesso un provvedimento di fermo, eseguito il 13 luglio 2010 nei confronti di 50 persone ritenute responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. quali componenti di un'associazione a delinquere finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, appalti pubblici ed ostacolare il libero esercizio del diritto di voto, indirizzando le preferenze su candidati graditi alle locali consorterie.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale, il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 6 settembre 2010, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Reggio Calabria, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, ha redatto l'allegata relazione in data 20 aprile 2011, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

I condizionamenti posti in essere dalla locale criminalità organizzata nei confronti dell'ente locale ed il conseguente sviamento dell'attività amministrativa, che sono a fondamento della citata relazione del Prefetto di Reggio Calabria, trovano ulteriore conferma nei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, in data 3 maggio 2011, in esecuzione della quale sono stati tratti in arresto il sindaco, l'assessore all'ambiente, viabilità ed urbanistica, l'assessore ai lavori pubblici, e l'assessore alle politiche sociali, unitamente a numerose persone appartenenti ad un'altra cosca operante sul territorio, per i reati di associazione di stampo mafioso, turbata libertà degli incanti ed altri reati contro la pubblica amministrazione.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame il contesto ambientale, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale nel periodo di riferimento, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori, l'apparato burocratico e le locali consorterie. Molte delle procedure esaminate, poste in essere dai diversi settori dell'ente locale, hanno messo in rilievo ripetute illegittimità ed irregolarità che costituiscono elementi significativi dell'ingerenza di ambienti controindicati nella vita amministrativa dell'ente locale.

Sintomatica del suddetto sviamento dell'attività amministrativa è l'illegittima ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici, rappresentata da un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente. Infatti in più occasioni il primo cittadino non solo è intervenuto direttamente con propri provvedimenti nel settore delle forniture di beni, ponendo in essere atti in violazione dei suddetti principi, ma tali iniziative hanno anche favorito soggetti gravati da pregiudizi penali o collegati a famiglie mafiose.


Per quanto, invece, attiene al sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori e servizi si è riscontrata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica che sia sul piano investigativo, la direzione nazionale antimafia, che amministrativo, l'autorità per gli appalti pubblici, hanno più volte segnalato, quali la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di aziende a cosche mafiose locali.

È stato messo in rilievo come l'affidamento di lavori in via diretta sia avvenuto senza la preventiva verifica sul possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di carattere generale richiesti dalla vigente normativa, l'ente ha invece ritenuto sufficienti i riscontri effettuati negli anni precedenti in occasione delle procedure di aggiudicazione di altri lavori.

L'amministrazione locale ha altresì fatto ricorso alle procedure di somma urgenza pur in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, atteso che in alcuni casi è stato fatto riferimento a situazioni non caratterizzate dall'elemento dell'imprevedibilità, le stesse procedure, inoltre, non sono state successivamente regolarizzate nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni.

Alcuni dei suddetti lavori sono stati inoltre affidati ad una società gravata da interdittiva antimafia ed amministrata da soggetto di particolare caratura criminale, indagato per associazione di tipo mafioso in una delle menzionate operazioni giudiziarie.

Concorre a delineare il quadro di conterezze l'esame degli affidamenti di lavori disposti mediante procedure di cottimo fiduciario, caratterizzate da irregolarità nel numero delle ditte invitate a partecipare rispetto a quanto richiesto dalla normativa di riferimento. Nel contesto è rilevante la circostanza che in una delle suddette procedure una ditta,



sebbene inizialmente non sia stata invitata, è stata in seguito ammessa ed alla stessa sono poi stati aggiudicati i lavori. Detta società è successivamente risultata positiva ai controlli antimafia.

Aspetti particolarmente significativi del penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione sono rinvenibili nella complessa vicenda che ha interessato i beni confiscati al capo indiscusso della locale cosca ed assegnati al comune di Marina di Gioiosa Jonica.

Detti beni infatti inizialmente erano stati destinati ad ospitare una scuola elementare, tipologia di utilizzo che tuttavia richiedeva un adeguamento di detti locali alla normativa comunitaria. Tali lavori, tuttavia, avrebbero comportato, sulla base delle risultanze di un progetto peraltro mai rinvenuto negli atti d'ufficio, costi di ristrutturazione ritenuti eccessivamente onerosi e per tale ragione la giunta comunale decise di non avvalersi più dei suddetti beni preferendo autorizzare gli uffici all'individuazione di idonei locali da condurre in locazione per la suddetta scuola. L'accesso ispettivo ha tuttavia accertato che il costo di tale contratto di locazione avrebbe comportato un impegno di spesa assai vicino a quello che, ancorché presunto, sarebbe stato necessario per l'evidenziato adeguamento dei beni confiscati.

La mancata utilizzazione dei menzionati beni ha determinato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la revoca della già disposta assegnazione.

L'intero iter procedurale per la destinazione di tali immobili ha evidenziato una condotta dei vertici dell'amministrazione particolarmente contraddittoria che ha vanificato le finalità dell'istituto ed ha altresì privato la collettività del beneficio di utilizzazione di tali beni.

Profili di sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono rinvenibili nel settore della gestione finanziaria. È stato infatti messo in rilievo che spesso il riconoscimento di debiti fuori bilancio è avvenuto senza alcuna valutazione della legittimità degli atti adottati ed in taluni casi a favore di società risultate positive ai controlli antimafia o collegate con ambienti controindicati.

Favoritismi ed anormale cointeressenze sono state evidenziate in relazione ai contributi economici erogati dall'ente locale. Taluni benefici sono stati elargiti, disattendendo l'osservanza del regolamento comunale, ad una locale associazione sportiva il cui presidente, attualmente latitante, è destinatario del primo dei summenzionati provvedimenti restrittivi in quanto ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso; dell'associazione sportiva fanno parte anche due consiglieri comunali legati ad esponenti della locale cosca.

L'indagine giudiziaria, ha accertato che, a fronte di una semplice richiesta di contributo formulata dall'associazione quattro giorni dopo la sua costituzione, è stato disposto un consistente contributo economico liquidato, in palese dispregio alla normativa regolamentare, nella stessa giornata della richiesta, sulla base di una semplice autorizzazione dell'assessore al turismo ed in assenza della previa delibera di giunta.

Aspetti sintomatici della permeabilità dell'amministrazione comunale nei confronti degli interessi della criminalità organizzata sono stati evidenziati anche nella procedura relativa alla manutenzione degli impianti sportivi comunali gestiti dalla suddetta associazione. Tali lavori sono stati aggiudicati ad una società che ha presentato un ribasso di appena l'1% sul prezzo posto a base di gara. Il titolare di tale società è colui che è subentrato al locale capo cosca nella presidenza della suddetta associazione sportiva, dopo che quest'ultimo si è reso latitante.

Segnali indicativi di uno sviamento dell'attività amministrativa sono stati riscontrati in numerose delibere adottate dal consiglio comunale.

Emblematica in tal senso è la vicenda relativa alla procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti, contraddistinta da una serie di irregolarità per quanto attiene alle forme di pubblicità del bando di concorso e conclusa con la nomina di una professionista, affine al locale capo mafia, a carico della quale sussiste una denuncia per il reato di truffa aggravata.

Anche nel provvedimento con il quale sono state apportate modifiche al piano regolatore generale non sono rinvenibili i presupposti oggettivi richiesti dalla legge. L'esame della delibera di variante adottata per la realizzazione di un impianto per la vendita di ricambi auto e sala convegni, in favore di una ditta il cui amministratore è strettamente legato per vincoli parentali ad una delle due famiglie egemoni, ha infatti evidenziato la carenza dei profili di interesse pubblico richiesti dalla normativa di settore; inoltre è stata disposta un'erronea attribuzione della destinazione d'uso, non compatibile con l'attività commerciale da svolgere all'interno dell'immobile.

L'insieme dei susposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo inciso da collegamenti indiziati la sussistenza di un'influenza sul procedimento elettorale, nonché la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo. Tale tipologia di provvedimento può intervenire ancorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000, come nel caso di specie, attese le dimissioni dalla carica rassegnate da 12 consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali il Prefetto di Reggio Calabria, con provvedimento del 31 maggio 2011, ha disposto la sospensione del consiglio comunale.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 giugno 2011

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

